



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SUL PARTENARIATO E SULLO SVILUPPO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ISLAMICA DI AFGHANISTAN, DALL'ALTRA, FATTO A MONACO IL 18 FEBBRAIO 2017

Art. 18

Investimenti

1. Le parti incentivano gli investimenti diretti esteri attraverso la creazione di un contesto stabile e favorevole agli investimenti. A tal fine esse possono, ove necessario, avviare un dialogo coerente inteso a una migliore comprensione e a una maggiore cooperazione in materia di investimenti, vagliando meccanismi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimento e promuovendo norme stabili, trasparenti e favorevoli per gli investitori. 2. Per potenziare gli investimenti diretti esteri dell'Unione in Afghanistan, le parti sottolineano l'importanza della partecipazione del settore privato e, in tale contesto, riconoscono la necessità di misure e incentivi del settore pubblico, come l'accesso al credito e le garanzie sugli investimenti.

Versione in vigore dal 3 novembre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017
Estremi	Legge 12 ottobre 2020, n. 145
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-145-2020/art-18>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it